

COMUNICAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE NELLE COMUNICAZIONI CON L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Provvedimento n. 23064

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2011;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'Amministrazione digitale*”, così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante “*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”, e, in particolare, gli articoli 5 *bis*, 6 e 48, ove prevedono che le comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata; che per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi degli articoli 45 e 48 del succitato “*Codice dell'Amministrazione digitale*”, le comunicazioni effettuate mediante la posta elettronica certificata equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, n. 217, recante il Regolamento in materia di **procedure istruttorie di competenza dell'Autorità** Garante della Concorrenza e del Mercato, e, in particolare, l'art. 19, in base al quale le comunicazioni fra l'Autorità e i soggetti esterni devono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o consegna a mano contro ricevuta o telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento o telex;

COMUNICA

che le comunicazioni trasmesse a mezzo di casella di posta elettronica certificata si intendono equivalenti alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento ove inviate secondo le seguenti modalità rinvenibili nella sezione “*Contatti*” del sito dell'Autorità:

«L'Autorità darà seguito ai documenti ritenuti validi e fornirà risposta utilizzando di volta in volta le modalità più idonee.

In particolare, saranno ritenuti validi:

- i documenti informatici trasmessi dalle Pubbliche Amministrazioni, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 47 del “Codice dell'amministrazione digitale” (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni);

- i documenti informatici trasmessi da soggetti privati (cittadini e imprese) ricevuti sulla casella di PEC dell'Autorità, sottoscritti con firma digitale mediante un certificato rilasciato da un certificatore accreditato (cfr. art. 65 del “Codice”) indipendentemente dalla casella di posta elettronica di provenienza.

Le altre comunicazioni trasmesse via *e-mail* saranno soggette a registrazione di protocollo e valutate sotto il profilo della procedibilità dall'U.O. (cfr. art. 21 del “Codice”).

Le comunicazioni via *e-mail* provenienti da caselle di PEC equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento».

La presente comunicazione sarà pubblicata nel Bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
